



Città di Amelia

Provincia di Terni

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2010

Il funzionario designato per la gestione dell'I.C.I.

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili con deliberazione del C.C. n. 4 del 03/03/2006.

INFORMA

Immobili esclusi dell'Imposta Comunale sugli Immobili

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 93/2008 in materia di Ici, detassazione straordinari, rinegoziazione mutui e Alitalia (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008) **a decorrere dall'anno 2008, ad eccezione delle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8, A9, è esclusa, ovvero, sono esclusi, dall'Imposta Comunale sugli Immobili:**

- l'abitazione principale del soggetto passivo residente nel comune;
- gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari;
- gli immobili dell'ATER destinati ad abitazione, regolarmente assegnati;
- l'abitazione del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato a propria abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

l'esclusione suddetta si estende ai seguenti casi di assimilazione all'abitazione principale previsti dal regolamento comunale vigente ovvero:

- all'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero, alla sola condizione che non risulti locata e che sia l'unica posseduta su tutto il territorio nazionale;
- agli alloggi non locati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto dagli anziani o dai disabili che risultino residenti in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nel caso in cui tali immobili siano stati l'unica abitazione principale per i soggetti stessi;
- all'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio qualora l'unità immobiliare sia l'unica posseduta dal soggetto passivo su tutto il territorio nazionale;
- all'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado in linea retta (genitori/figli – nonni nipoti) e in linea collaterale (fratelli/sorelle);

l'esclusione in discorso si estende alle relative pertinenze e non si applica agli immobili classificati nelle categorie A/9 – A/8 – A/1;

Aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) 2009:

per l'anno 2010 sono confermate le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in conformità a quanto disposto dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato dal consiglio comunale con atto n. 4 del 03.03.2006 e successive modifiche ed integrazioni e più precisamente:

A) Aliquota ridotta del 5 per mille:

si applica agli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo residente nel comune, nonché alle altre unità immobiliari ad essa assimilate dal vigente regolamento **limitatamente alle sole categorie A/9 – A/8 – A/1** e relative pertinenze.

B) Aliquota ridotta del 4 per mille:

Per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni e secondo gli schemi contrattuali definiti dall'accordo territoriale di cui all'art. 2 comma 3 della legge 9/12/1998 n. 431 sottoscritto dalle associazioni



Città di Amelia

Provincia di Terni

sindacali degli inquilini e dei proprietari, depositato presso la sede comunale in data 09.03.2006. A tal fine occorre presentare direttamente o tramite le associazioni di categoria copia del contratto registrato.

C) Aliquota maggiorata del 9 per mille:

Per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Si intendono tali le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad esclusione della categoria A10), utilizzabili ai fini abitativi, non tenute a disposizione del possessore per uso personale diretto né date in comodato a terzi e in genere, ma non necessariamente, prive di arredi e/o allacci alle utenze dei pubblici servizi.

D) Aliquota ordinaria del 7 per mille:

Per ogni altra tipologia di immobile, comprese le aree edificabili, per i quali non si rendono applicabili le aliquote summenzionate.

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE: € 104,00

La detrazione suddetta è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e si applica limitatamente agli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo residente nel comune, nonché, nei casi previsti, alle altre unità immobiliari ad essa assimilate dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. per le sole categorie A/9 – A/8 – A/1 escluse dal D.L. 93/2008

Scadenze e pagamenti:

Dal **1° al 16 giugno 2010** deve essere effettuato il **versamento della prima rata d'imposta** per l'anno 2009: l'imposta, che grava sui fabbricati e le aree fabbricabili¹, (i terreni agricoli nel comune di Amelia sono esenti) è a carico dei proprietari di immobili ovvero dei titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, del locatario in caso di locazione finanziaria, dei concessionari nel caso di concessione di aree demaniali. Si precisa che il versamento per l'anno in corso va effettuato in due rate secondo le seguenti modalità:

- a) mediante pagamento, senza nessun onere, alla Equitalia Terni S.p.A. (sportello di Terni) o alle banche convenzionate (CARIT, CARISPO, Banca Popolare di Novara, Cassa Risparmio Di Orvieto);
 - b) con versamento effettuato presso gli uffici postali sul c/c postale **n. 88640974** intestato a: EQUITALIA UMBRIA S.p.A. AMELIA – TR – ICI con tassa a carico del contribuente;
 - c) mediante modello di pagamento **F24** sia cartaceo che telematico. (codice comune A262)
- **La prima rata**, pari al **50%** dell'imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore nei dodici mesi dell'anno 2009, per la medesima fattispecie, deve essere versata **entro il 16 Giugno 2010**;
- **La seconda rata**, pari al saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2008, comprensiva dell'eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata **dal 1 al 16 Dicembre 2010**.

è comunque possibile il versamento in un'unica rata entro il 16 giugno 2010

Dichiarazione:

A partire dall'anno 2008, la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale (*ad es. riduzioni per inagibilità, aree edificabili, immobile soggetto a locazione finanziaria, l'immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità, l'immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI, immobili oggetto di atti notarili formati o autenticati prima del 1° giugno 2007 per i quali è stato esteso l'utilizzo obbligatorio del MUI solo da tale data l'immobile, è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (DOC-FA), l'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria, l'immobile è stato oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge*)

¹ il comune ha stabilito dei valori medi di riferimento (restano in vigore quelli approvati nel biennio 2007 -2008) – informarsi presso l'ufficio tributi o collegarsi al sito www.comune.amelia.tr.it, accedere alla sezione servizi al cittadino, quindi alla voce tributi.



Città di Amelia

Provincia di Terni

La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).

Per maggiori approfondimenti e/o per casi particolari La invitiamo a rivolgersi all'ufficio tributi telefono 0744/976243-203-205 o a consultare il sito www.comune.amelia.tr.it.

Amelia, 31 maggio 2010

Il Funzionario Responsabile

(dott. Riccardo Passagrilli)